REGIONE LAZIO



Direzione: URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Area: AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G17847 del 23/12/2024 Proposta n. 50520 del 20/12/2024

Oggetto:

VER_2024_11. Comune di Civita Castellana (VT). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ex art. 12 del D. Lgs. n.152/2006, relativa alla "Variante ai sensi dell?art. 8 del DPR 160/2010 per l'ampliamento di una struttura esistente". Esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n.152/2006.

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: **VER_2024_11. Comune di Civita Castellana (VT).** Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ex art. 12 del D. Lgs. n.152/2006, relativa alla "Variante ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 per l'ampliamento di una struttura esistente". Proponente: Flaminia 1955 S.r.l.

Esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n.152/2006.

Autorità Procedente: Comune di Civita Castellana (VT)

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Su proposta del Dirigente dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la Legge n.241/1990 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il R.R. n.1/2002 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la L.R. n.6/2002 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale";

VISTA la L.R. n.12/2011 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013";

VISTA la L.R. n.16/2011 "Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili";

VISTA la D.G.R. n.148/2013, con la quale è stato adottato il R.R. n.11/2013 recante la modifica all'art.20 del R.R. n.1/2002, nonché all'Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla "Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti";

VISTA la D.G.R. n. 203/2018, con la quale è stato modificato il R.R. n.1/2002 con cui si è provveduto, tra l'altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell'assetto amministrativo con decorrenza dall'1/6/2018, modificando la denominazione della Direzione competente in materia di VAS in "Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica";

VISTA la D.G.R. n. 660/2023 concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni. Disposizioni transitorie", con cui è stata modificata la denominazione della Direzione competente in materia di VAS in "Direzione regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare";

VISTO il R.R. 23/10/2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTA la IV Direttiva del Direttore Generale prot. 190513 del 9/02/2024, che dispone, in attuazione dell'art. 9, c. 2 del regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, come modificato dal regolamento regionale 28 dicembre 2023, n. 12, che la Direzione regionale "Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare" è resa operativa con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico di Direttore ad interim, e che con la medesima decorrenza cessa di operare la Direzione regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G01778 del 21/02/2024 rubricato: Organizzazione della Direzione regionale "Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare";

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G18804 del 28/12/2022 della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale con il quale è stato conferito all'Ing. Ilaria Scarso l'incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica";

VISTA la D.G.R. 18 luglio 2024, n. 543, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare" all'Ing. Emanuele Calcagni;

VISTO che il Comune di Civita Castellana, in qualità di Autorità Procedente, con nota prot. n. 10993 del 28/03/2024, acquisita con PEC multiple al protocollo regionale al n. 431086, 432322, 432326, 432333 e 432338 del 28/03/2024 ha presentato richiesta di attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006, per la Variante in oggetto;

CONSIDERATO che la competente Area "Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica" ha redatto la Relazione Istruttoria relativa alla Variante indicata in oggetto, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO di dover procedere all'emissione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, con l'esclusione della Variante suddetta alla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, sulla base dell'istruttoria tecnica sopracitata e con le raccomandazioni ai sensi dell'art.12 co.3-bis del D.Lgs. n.152/2006 ivi contenute;

DETERMINA

ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006,

di escludere la "Variante ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 per l'ampliamento di una struttura esistente" nel Comune di Civita Castellana (VT), dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, secondo le risultanze e con le raccomandazioni di cui alla Relazione Istruttoria formulata dall'Area "Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica", da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all'Autorità Procedente.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla Parte II del D.Lgs.n.152/2006 e non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente, unitamente alla *Relazione istruttoria*, sul sito *web* istituzionale della Regione Lazio *www.regione.lazio.it*

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di cui al D.Lgs. n.104 del 2/7/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

il Direttore

Ing. Emanuele Calcagni



DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006

Codice Pratica: VER-2024_11

Denominazione Piano: "Variante ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 per l'ampliamento di una struttura

esistente"

Tipologia Piano: Variante al P.R.G.

Rif.Leg.Piano Art. 8 del DPR 160/2010

Autorità Procedente: Comune di Civita Castellana

Autorità Proponente Flaminia 1955 S.r.l.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- Con nota prot. n. 10993 del 28/03/2024, acquisita con PEC multiple al protocollo regionale al n. 431086, 432322, 432326, 432333 e 432338 del 28/03/2024, il Comune di Civita Castellana, in qualità di Autorità Procedente (di seguito AP) ha trasmesso alla scrivente Area, in qualità di Autorità Competente (di seguito AC), la documentazione ai fini dell'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'oggetto.

DATO ATTO che con nota prot. n. 802683 del 20/06/2024, l'Autorità Competente ha comunicato e integrato l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (di seguito SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito elencati, rendendo disponibile, tramite un apposito Link, il Rapporto Preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente la variante, in formato digitale:

Regione Lazio

Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica

- Area Pareri geologici e sismici, Suolo e Invasi
- Area Ciclo delle Acque, Concessioni idriche e Servizio idrico integrato

Regione Lazio

Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi

- Area Protezione e Gestione della Biodiversità
- Area Qualità dell'Ambiente

Regione Lazio

Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti

Regione Lazio

Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare

- Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province laziali



Regione Lazio

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste

Area Affari Generali e Usi Civici

Regione Lazio

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario regionale

Ministero della Cultura

- Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per il Lazio
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale

Provincia di Viterbo - Unità di Progetto Tutela del Territorio

ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Autorità ATO N.1 Lazio Nord

TALETE S.P.A.

ASL Viterbo

Con la sopra richiamata nota la AC ha contestualmente richiesto alla AP, a seguito della conclusione della fase di consultazione, di fornire riscontro dell'elenco dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale acquisiti ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, la trasmissione di eventuali pareri in possesso della stessa, ed eventuali ulteriori considerazioni utili alla conclusione dell'istruttoria, incluse le modalità di recepimento delle indicazioni fornite e/o condizioni impartite da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006;

PRESO ATTO che da parte dei SCA sono pervenuti i seguenti pareri:

1	ARPA Lazio nota prot. 53008 del 22/07/2024 acquisita in pari data con prot. 936152	
2	Direzione Regionale Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste - Area Affari	
	Generali e Usi Civici: nota prot. 991792 del 05/08/2024	
3	Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del	
	Mare - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province laziali: nota	
	prot. 1321987 del 28/10/2024	

Con nota prot. 838314 del 28/06/2024, l'Area regionale **Area Ciclo delle Acque, Concessioni idriche e Servizio idrico integrato**, ha comunicato che "non è competente ad esprimere alcun parere al riguardo";

RILEVATO preliminarmente che l'art.12, comma 1 del decreto prevede che il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS comprenda una descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto.

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare trasmesso dall'AP sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

La proposta in esame è relativa ad una variante al P.R.G. ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010, per quanto riguarda l'ampliamento di un insediamento industriale su lotti distinti al ...omissis... e attualmente individuati



come area agricola. L'intervento è relativo "alla realizzazione di un ampliamento della struttura per circa Mq 6.263,00 di cui circa Mq. 2.201, 93 realizzati all'interno dell'area industriale e Mq. 4.060, 84 in area agricola".

"L'area in oggetto è una zona agricola limitrofa ad un opificio industriale di proprietà della Ceramica Flaminia, in località Montebello, centro abitato di Civita Castellana.

- (...) Il progetto prevede la realizzazione di un capannone per uso industriale come ampliamento dell'opificio esistente per una superficie 6.262 mq. Sulla ...omissis... verrà realizzata un'area VERDE PRIVATO di circa 2400 mq come zona ricreativa per gli addetti all'opificio.
- (...) Le zone limitrofe all'area di intervento sono investite a colture agrarie e forestali tipiche dell'areale che costituiscono un cuscinetto ecologico alle opere previste dal progetto. Sarà eseguita una particolare attenzione nella regimazione delle acque meteoriche, con una adeguata rete di canalizzazione e fognaria per lo smaltimento e drenaggio delle acque meteoriche...".

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

- ARPA Lazio: nota prot. 53008 del 22/07/2024 acquisita in pari data con prot. 936152
 - L'Agenzia regionale fornisce le seguenti considerazioni in relazione alle diverse componenti ambientali:
 - ARIA: (...) per la matrice aria si ritiene che l'impatto possa essere considerato non rilevante se verranno realizzati i provvedimenti per il mantenimento della qualità dell'aria (Sezione III PQA D.G.R 539/2020) ovvero attuando le azioni per il contenimento dei consumi energetici previste nel RP a pag 148, attraverso la l'installazione di pannelli fotovoltaici e la realizzazione di aree a verde e alberature. A tal fine si evidenzia, che nella fase di esecuzione del progetto in esame, si dovrà rispettare:
 - quanto previsto dalle "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia art. 5 della L.R. 27/05/2008, n. 6;
 - quanto previsto dall'art. 26 del D.lg. 199/2021, che prevede dal 13/06/2022, l'obbligo che la richiesta del titolo edilizio dei progetti di edifici di nuova costruzione includa l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III al D.Lgs n.199/2021 medesimo (Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva)
 - che gli edifici dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 27 maggio 2008, n. 6.

RISORSE IDRICHE: (...) l'area in esame dal punto di vista dello Stato ecologico presenta una criticità in quanto non realizza l'obiettivo di qualità fissato dalla norma... In base alle informazioni in possesso di Arpa Lazio, l'area in oggetto non risulta servita dalla rete fognaria pubblica.

Pertanto si rimanda agli enti competenti (Provincia di Viterbo, Comune, ATO - Servizio Idrico Integrato), la verifica delle modalità di adeguamento rispetto l'ampliamento in esame, delle reti di adduzione idrica, della rete delle acque nere e dell'impianto di fitodepurazione, e del sistema di raccolta delle acque di lavaggio e di prima pioggia delle aree a parcheggio.

RIFIUTI: (...) La significatività dell'impatto sulla produzione e raccolta dei rifiuti provenienti a regime dall'ampliamento del sito produttivo in esame si prevede che sia poco significativa, effettuando una corretta gestione per i rifiuti e adottando delle modalità di intervento mirate a ridurre la produzione



rifiuti e azioni che favoriscano il recupero e il riciclo. La produzione dei rifiuti in fase di cantiere (demolizione, costruzione, scavo ecc.) dovrà essere gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente. (DPR 120/2017).

RUMORE: (...) nel RP non risulta allegato alcuno studio di impatto acustico da cui se ne possa estrapolare informazioni utili in merito all'impatto da rumore generato dall'impianto industriale nell'area e pertanto se ne chiede integrazione. Fatto salvo il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14 novembre 1997, nella fase di esecuzione della variante in esame dovranno essere adottate adeguate misure di mitigazione, in particolare nella fase di cantiere.

SUOLO: (...) Per l'annualità 2022 il comune di Civita Castellana ha una percentuale di suolo consumato rispetto alla superficie amministrata pari a 8,60 %, corrispondente a ettari 723,7 ha, e nel 2022 rispetto al 2021, si registra un incremento di consumo di suolo netto pari a 4,7 ettari.

(...) si ritiene necessario prevedere misure finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità, adottando misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione (ad esempio le aree destinate a parcheggio potrebbero essere realizzate utilizzando tecniche costruttive che permettano un'adeguata permeabilità del suolo contenendo il rischio idraulico). In relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, si dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: Nel caso in cui, la variante in esame preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti, occorrerà considerare i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico, in quanto l'eventuale presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante (Legge 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003), poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore.

RADON: (...) è necessario che in fase di esecuzione dell'ampliamento in esame si introducano idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire il rispetto del livello di riferimento individuato per il gas radon dal D.lgs. 101/2020.

Direzione Regionale Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste - Area Affari Generali e Usi Civici: nota prot. 991792 del 05/08/2024

L'Area regionale ha espresso quanto di seguito: "(...) Considerato che con D.G.R. Lazio n.686 del 15/05/2001, per l'intero territorio comunale di Civita Castellana è stata accertata l'assenza di gravami sia di natura demaniale che civica, non è necessario il coinvolgimento della struttura scrivente".

Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare -Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province Iaziali: nota prot. 1321987 del 28/10/2024

La struttura regionale ha trasmesso quanto di seguito:

(...) Sotto l'aspetto paesaggistico

L'analisi del PTPR, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021 pubblicata sul BURL n. 56 del 10.06.2021 supplemento n. 2, Tav. B "Beni Paesaggistici" evidenzia che l'area ricade nei vincoli di seguito indicati.



Ricognizione delle aree tutelate per legge, art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua, cod. c056_0309, torrente Treia e fosso del Pavona, normata dall'art. 36 delle NTA del PTPR.

Una piccola porzione a sud ricade anche in Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, art. 134 co. 1 lett. a) e art. 136 lett. c) e d), beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche, DM 12/11/1962, cod. cd056_008, Civita Castellana: parte del territorio comunale, normata dall'art. 8 delle NTA del PTPR;

Parti delle aree da destinare ad Aree pubbliche – verde e parcheggi e Verde privato ricadono nel vincolo: Ricognizione delle aree tutelate per legge, art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua, cod. c056_0309, torrente Treia e fosso del Pavona, cod. c056_0128 Fosso di Chiavello o Cantemerva, cod. c056_0429 Fosso Lombrica, normate dall'art. 36 delle NTA del PTPR.

Le norme di tutela sul paesaggio, individuate nella Tav. A del PTPR "Sistemi e Ambiti del Paesaggio" individuano l'area in esame nel contesto del "Paesaggio naturale agrario", la cui tutela è normata dall'art. 23 delle NTA del PTPR approvato che risulta prescrittiva solamente per la piccola porzione a sud ricadente anche nel vincolo: Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, art. 134 co. 1 lett. a) e art. 136 lett. c) e d).

Parti delle aree da destinare ad Aree pubbliche – verde e parcheggi e Verde privato ricadono nei contesti del "Paesaggio naturale agrario", del "Paesaggio agrario di continuità" e del "Paesaggio degli insediamenti urbani", normate rispettivamente dagli artt. 23, 27 e 28 delle NTA del PTPR, tuttavia l'assenza di vincoli dichiarativi che interessino le suddette aree non rendono prescrittive tali norme.

Ciò, fermo restando che venga accertata l'assenza di diritti collettivi derivanti dalla presenza di vincoli di uso civico o di demanio collettivo per cui il Comune dovrà produrre idonea attestazione ai sensi dell'art. 3 della LR 1/86. A tale riguardo si evidenzia infatti che la presenza di diritti di uso civico costituisce vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. h) del Codice che renderebbe cogenti le norme di tutela paesaggistica vigenti soprarichiamate.

Parte dell'area ricade infine nelle Aree di visuale, la cui tutela è normata dall'art. 50 delle NTA del PTPR.

(...) Se ne deduce che la variante proposta non risulta conforme all'art. 36 delle NTA del PTPR relativamente alla porzione di area avente destinazione agricola nel vigente PRG.

Sotto l'aspetto urbanistico

Dovrà essere trasmessa apposita Attestazione comunale resa ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 per cui lo strumento urbanistico comunale non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti.

Le aree che si intende cedere e trasformare ai sensi dell'art. 5 del DM 1444/1968 risultano ricadere nell'area industriale esistente per cui dovranno essere ricomprese nei perimetri relativi alle aree oggetto di intervento e di variante urbanistica. A tale riguardo si ritiene opportuno che vengano evidenziate anche le aree pubbliche già cedute in relazione alla realizzazione dell'impianto esistente.

Non risulta univocamente riportata sui diversi elaborati la distanza di rispetto dalla via Flaminia attualmente prevista (40 o 30 metri) che si intende ridurre a 10 metri e se la stessa è prescritta dal PRG o dal Codice della Strada; si ritiene inoltre necessario che venga opportunamente accertata la possibilità



di riduzione del vincolo, anche in riferimento alla sua natura e che sia esplicitata la relativa sistemazione di progetto.

Non risultano essere stati trasmessi gli stralci integrali delle NTA del PRG relative alle zone interessate dall'intervento proposto ed alle aree da destinare a standard.

Non risulta chiara l'attuale superficie e tipologia del parcheggio esistente sul quale si propone di realizzare l'ampliamento del fabbricato esistente e la sua nuova collocazione. Si ritiene inoltre necessario che venga esplicitato il dimensionamento dei parcheggi di progetto.

Si ritiene opportuna l'elaborazione di ulteriori fotosimulazioni relative a tutte le opere previste nel progetto. Si rilevano leggere discordanze tra i dati riportati nei vari elaborati relativamente alla superficie da coprire residua ed alla superficie del nuovo ampliamento.

Si ricorda infine che con il ricorso all'art. 8 del DPR 160/2010, tutti i parametri e indici di progetto (che dovranno essere univoci e chiaramente riportati su tutti gli elaborati) definiscono la variante urbanistica sottesa alla realizzazione del progetto. Si evidenzia infatti che, diversamente dalle varianti ordinarie che imprimono una classificazione autonoma e destinazione permanente, ove il progetto non venisse realizzato nei termini del rilascio del PDC secondo le disposizioni dell'art. 15 del DPR 380/01, gli effetti della variante decadrebbero.

Conclusioni

Nel prosieguo dell'iter procedurale e/o qualora venga disposto il rinvio a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 13 del D Lgs 152/2006, dovranno essere condotti adeguati approfondimenti e forniti opportuni chiarimenti in merito alle osservazioni sopra riportate e che qui si intendono integralmente richiamate, tra le quali si evidenzia la non conformità dell'intervento proposto a quanto disposto dall'art. 36 delle NTA del PTPR.

VERIFICATO che sulla base delle informazioni fornite dal Rapporto Preliminare e dei pareri forniti dai Soggetti competenti in materia ambientale, il Piano oggetto di procedura secondo la pianificazione sovraordinata risulta inquadrato come segue:

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.)

RAPPORTO PRELIMINARE

viene riportato che la zona in oggetto "ricade nell'ambito del tessuto urbano con viabilità antica (non costituente nessun vincolo)". Si riporta che non sono presenti Usi Civici.

Per la Tav. A l'area in esame ricade come Paesaggio Naturale Agrario


Per la Tav. B l'area in esame ricade nella Fascia di rispetto delle acque pubbliche

Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province laziali

Tav. A: - Paesaggio naturale agrario, Paesaggio agrario di continuità, Paesaggio degli insediamenti urbani;

- Aree di visuale





 - Una piccola porzione a sud ricade anche in Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, art. 134 co. 1 lett. a) e art. 136 lett. c) e d), beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche, DM 12/11/1962, cod. cd056_008, Civita Castellana: parte del territorio comunale, normata dall'art. 8 delle NTA del PTPR;

Da verifiche d'ufficio risulta che il Proponente ha presentato l'Osservazione al PTPR "S10009 01 01 A", relativamente all'area adiacente al lotto oggetto di variante (L'area oggetto di osservazione, destinata dal vigente PRG a zona E2 - industriale, risulta in gran parte edificata. Le previsioni del PTPR risultano incompatibili e non coerenti con gli indirizzi e le finalità dello strumento urbanistico generale. In effetti l'area di cui trattasi è di scarso pregio paesistico classificata dal vigente PTP con il livello minimo di tutela, secondo le indicazioni e come definite ed individuate ai sensi dell'art. 27 bis della LR n. 24/98 dalla ricognizione effettuata con la DGR n. 601 del 26.09.2006. Si richiede la modifica della classificazione del vincolo da Paesaggio naturale agrario a Paesaggio degli insediamenti urbani (art. 27 della NTA del PTPR)).

Tale osservazione risulta accolta con il seguente esito: Accolta in PAC in quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 35 commi 8 e 12 delle Norme del PTPR sui corsi d'acqua e tenuto conto della previgente classificazione paesaggistica.

Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.)

RAPPORTO PRELIMINARE

viene riportato che "Civita Castellana è inserita all'interno dell'ambito sub provinciale n. 4 definito come 'Industriale Viterbese'..."

Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.R.)

RAPPORTO PRELIMINARE

viene riportato che "Il Comune di Civita Castellana rientra nella classe 3 Sufficiente... tutto il territorio del Comune di Civita Castellana è individuata come area a specifica tutela contraddistinta con la dicitura 'area sensibile'... nella tavola Qualità nell'area oggetto di Piano è riportato erroneamente uno scarico industriale che probabilmente era riferito ad un sito industriale da molti anni in stato di completo abbandono..."

ARPA Lazio

"l'area oggetto della Variante in esame, ricade all'interno del Bacino n. 13 TEVERE MEDIO CORSO, Sottobacino Torrente Treja 2"



Piano di Assetto Idrogeologico	RAPPORTO PRELIMINARE
(P.A.I.)	viene riportato che "per l'area di piano non si evidenziano problematiche di franosità o fenomeni di dissesto… La cartografia alle Tav. 15b; 16b; 17b e 18b non prevedono che l'area oggetto di variante puntuale al vigente P.R.G. sia coinvolta dall'esondazione del Fiume Tevere".
Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.)	RAPPORTO PRELIMINARE
quanta dell'Aria (i miq.A.)	viene riportato che "Il Comune di Civita Castellana è individuato come appartenente alla zona B dovuta alle industrie di produzione di apparecchi igienici sanitari in ceramica circoscritte ad oggi nella zona industriale in località 'Prataroni' lontano dalla zona oggetto di intervento".
	ARPA Lazio
	"Per gli effetti del combinato disposto dalle norme sopra specificate, al Comune di Civita Castellana è stato assegnato il codice IT1216 - Zona Appenninica 2021 - per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene, e gli è stata attribuita una qualità dell'aria in classe complessiva 3".
Piano Regionale di Gestione	RAPPORTO PRELIMINARE
dei Rifiuti	viene riportato che "il Comune di Civita Castellana adotta da alcuni anni la raccolta differenziata porta a porta tramite la SATE S.p.A che ha raggiunto a tutto oggi una percentuale di circa l'80%".
	ARPA Lazio
	"il Comune di Civita Castellana ha raggiunto nel 2022 una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari al 74,33 %, tale percentuale è in linea con gli obiettivi normativi di raccolta differenziata"
Piano Regolatore Generale (P.R.G.)	RAPPORTO PRELIMINARE
(F.M.O.)	viene riportato che la variante approvata con D.G.R. n. 1496 del 06/05/1976 risulta essere lo strumento urbanistico generale attualmente vigente che destina l'area a Zona F2-agricola.
	"all'interno del Piano Regolatore Comunale non ricade nessun tipo di vincolo. Se non quello delle distanze dalla Via Flaminia che dovrà portarsi a 10,00 ml secondo il Codice della Strada nel caso l'area diventi industriale".
	"() Nelle aree circostanti il lotto oggetto di variante urbanistica, allo stato attuale non esistono aree a verde pubblico e/o parcheggi pubblici. Con il presente progetto vengono cedute all'Amministrazione Comunale superfici



	per circa complessivi mq. 900,49 pari al 10% della superficie della variante puntuale al P.R.G.".
Piano di Zonizzazione Acustica (P.Z.A.)	viene riportato che "In alternativa al rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica mancante la Flaminia 1955 S.r.l. ha incaricato un tecnico abilitato per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi Rumore interno ed esterno risultando lo stesso conforme alle normative di legge vigenti".

CONSIDERATO che:

- L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella
 documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la
 veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata
 contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- l'area interessata dalla variante non risulta compresa entro il perimetro di Aree Naturali Protette (Legge n.394/1991; L.R. n.29/1997) e dei siti della Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria/Zone Speciali di Conservazione di cui alla Direttiva 92/43/CEE, o Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 2009/147/CE;
- Il Rapporto Preliminare non ha evidenziato impatti significativi derivanti dall'attuazione del piano;
- I SCA hanno evidenziato delle criticità ambientali che non comportano impatti significativi;
- Le criticità ambientali evidenziate dai SCA sono mitigabili mediante l'attuazione di specifiche misure dagli stessi indicate;
- L'intervento prevede l'adozione di diverse misure mitigative finalizzate a ridurre la frammentazione ecologica con le aree verdi circostanti, anche mediante l'introduzione di specie vegetali autoctone arboreo-arbustive;
- La proposta in esame ha come obiettivo l'ampliamento di un'attività produttiva esistente nel settore della produzione di ceramica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;
- L'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 prevede un carattere di eccezionalità e straordinarietà per la procedura di variante urbanistica per progetti relativi ad insediamenti produttivi, anche mediante una verifica preliminare dell'assenza o insufficienza delle aree per insediamenti produttivi nel PRG;
- Nel RP è presente un capitolo relativo alla "Verifica preliminare per le aree disponibili per insediamenti produttivi", che indica quella in esame come la più idonea per localizzare l'ampliamento produttivo, sebbene non sia presente alcun documento inerente gli esiti della verifica preliminare da parte dell'Autorità Procedente dell'assenza o insufficienza delle aree per insediamenti produttivi nel PRG che motivi il ricorso a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;
- Il lotto interessato dalla variante è caratterizzato da un'attività produttiva esistente, con strutture aventi un'estensione superficiale di circa 23.910 mq, e che l'ampliamento oggetto di variante occuperà una superficie di circa 4.060,84 mq, rappresentando il "16.98% del già realizzato ed il 6,40% dell'intera superficie in area industriale" come riportato nel RP;
- L'intera area oggetto di variante ricade nella fascia di rispetto di 150 metri dal "Torrente Treia e Fosso del Pavona" secondo quanto riportato dalla Tav. B del PTPR;
- La struttura regionale competente in materia di Usi Civici ha confermato l'assenza di "l'assenza di gravami sia di natura demaniale che civica", nell'intero territorio comunale di Civita Castellana;
- L'Area urbanistica regionale ha evidenziato criticità in riferimento alla conformità della variante con le norme del PTPR, in particolare con l'art.36 delle NTA del PTPR, per quanto concerne la "porzione di area avente destinazione agricola nel vigente PRG";
- Parte dell'area su cui insiste la struttura produttiva esistente ricade nel Paesaggio degli Insediamenti Urbani per cui il comma 7 dell'art. 36 delle NTA del PTPR dispone: "Fatto salvo l'obbligo di richiedere



l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e al paesaggio delle "Reti, infrastrutture e servizi";

- Il comma 12 del medesimo articolo, richiamato nell'osservazione accolta n. 056021_Sl0009, dispone "Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere, infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme, e alle seguenti condizioni: a) mantenimento di una fascia integra e inedificata di cinquanta metri a partire dall'argine; b) comprovata esistenza di aree edificate contigue"; inoltre il comma 14 consente trasformazioni per il recupero dei manufatti esistenti ("Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato ed esterno alle aree urbanizzate di cui al comma 7, per i manufatti non vincolati ai sensi della parte seconda del Codice ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è comunque consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico sanitari, non superiore al cinque per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.");
- Nel RP è prevista la realizzazione di una "adeguata area a verde pubblico per compensare l'ampliamento dell'edificazione prevista" e che è previsto "un adeguato sistema di alberature da schermare la realizzazione dell'ampliamento" per una superficie complessiva interessata di circa 2400 mq;
- L'Area urbanistica regionale ha evidenziato carenze nel RP in merito alle caratteristiche dell'area su cui
 realizzare le previsioni della variante, con particolare riferimento al dimensionamento dell'area di
 parcheggio esistente su cui collocare il fabbricato in ampliamento, e delle superfici da destinare a
 parcheggio, nonché all'individuazione delle aree pubbliche dell'intero complesso industriale;
- ARPA Lazio ha evidenziato una criticità ambientale afferente alle "Risorse idriche", in relazione allo stato
 ecologico del bacino idrografico di riferimento ed al fatto che l'area in esame non sia servita dalla rete
 fognaria pubblica, rimandando pertanto agli enti competenti le verifica delle modalità di adduzione e
 smaltimento;
- Per quanto riguarda la componente "Risorse idriche" nel RP viene riportato che l'approvvigionamento idrico avverrà mediante un pozzo di adduzione, mentre per lo smaltimento delle acque reflue l'area è servita di 2 impianti di fitodepurazione di cui uno per scarichi civili e l'altro per scarichi industriali;
- Nel RP si richiamano anche previsioni di realizzazione di vasche di laminazione per il rispetto dell'invarianza idraulica;
- I rifiuti provenienti dalle lavorazioni saranno accumulati in cassoni e destinati a discariche autorizzate, come riportato nel RP;
- ARPA Lazio evidenzia che il Comune di Civita Castellana non possiede un piano di classificazione acustica
 e che, in ordine all'impatto acustico, la variante, tenuto conto della destinazione produttiva, necessita di
 uno studio previsionale di impatto acustico;
- Per la componente "Rumore" non sono previste variazioni nella tipologia delle attività produttive da svolgere rispetto a quelle preesistenti;

VALUTATO che, in relazione ai criteri elencati nell'allegato I Parte II del D Lgs 152/2006:

- L'ampliamento dell'attività produttiva esistente, determinato dalla proposta di variante, sia poco significativo in termini di superficie occupata rispetto all'area industriale esistente ed in esercizio;
- la variante comporta delle modificazioni permanenti alle destinazioni d'uso dei suoli ed alle correlate specifiche di utilizzo;
- Per l'area interessata dalla proposta di variante sovrapposta alla fascia di rispetto di 150 metri dal "Torrente Treia e Fosso del Pavona" sarà necessario verificare ed adeguare le previsioni della variante al fine di garantire il rispetto di quanto previsto all'art. 36 delle NTA del PTPR, secondo quanto indicato dallo SCA competente;
- Le modificazioni apportate dalla variante non comportano rischi per la salute umana e per l'ambiente;



- Le modificazioni apportate dalla variante sono limitate in ordine alla entità territoriale dello stesso nonché in ordine alle specifiche attuative;
- Il contesto territoriale ed ambientale di ricaduta della variante non presenta particolari elementi di valore e/o vulnerabilità;
- Le modificazioni apportate dalla variante non determinano significativi incrementi dei carichi sulle componenti ambientali interessate;
- Quanto detto al punto precedente anche tenuto conto delle sensibilità/criticità rilevate nel contesto ambientale di riferimento;
- L'entità delle ricadute sulla componente "Risorse idriche", sia in termini di idroesigenze che di quantitativi
 di acque reflue prodotte, possa essere mitigata significativamente dall'adozione di misure in fase
 progettuale che siano ritenute idonee dal soggetto gestore del servizio idrico integrato e dagli altri enti
 competenti;
- Le limitate ricadute della variante, in ordine all'interessamento delle componenti ambientali interessate, non risultano essere significative anche tenuto conto dei possibili cumuli con i carichi incidenti presenti e previsti dal quadro pianificatorio vigente;
- I limitati impatti derivanti dalla variante risultano mitigabili mediante l'attuazione di specifiche misure;
- La realizzazione di aree verdi ed il mantenimento delle fasce di vegetazione ripariale lungo le sponde del corso d'acqua possano favorire la presenza di corridoi ecologici nell'area in esame, riducendo la frammentazione;

RITENUTO tuttavia di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3 bis, del D Lgs n.152 del 2006, quanto segue:

- 1. La proposta in esame dovrà essere rimodulata al fine di garantire la conformità alle norme del PTPR, in particolare all'art. 36;
- 2. In merito agli aspetti geomorfologico-vegetazionali, sia acquisito, preliminarmente all'approvazione, il parere sugli strumenti urbanistici previsto dall'art.89 del D.P.R. n.380/2001 da parte della struttura regionale competente;
- 3. Dovranno altresì essere forniti tutti i chiarimenti urbanistici evidenziati dallo SCA competente;
- 4. Preventivamente all'attuazione, venga verificato con gli enti competenti se la rete idrica, la rete impiantistica di smaltimento e di depurazione siano idonee ed opportunamente dimensionate per le previsioni generate dalla variante, e sia garantita la salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale nel rispetto degli obiettivi del PTAR, richiamando inoltre l'art.4, co.2 lett. a, b, c e l'art.5 della L.R. n.6/2008;
- 5. La AP dovrà attuare tutte le misure per il raggiungimento degli obiettivi di stato dei corpi idrici superficiali in coerenza con le vigenti Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- 6. L'impermeabilizzazione dei terreni non dovrà interferire con la portata dei corpi idrici superficiali;
- 7. Non dovranno prevedersi attività che possono comportare la produzione di agenti inquinanti per le risorse idriche:
- 8. Nel lotto in esame dovrà essere evitata la rimozione di esemplari arborei e per le aree a verde da realizzare sia prevista la conservazione della composizione e struttura delle fisionomie vegetazionali naturali potenziali, evitando nelle operazioni di piantumazione l'introduzione di specie alloctone ed invasive;
- 9. Nella fase di cantiere vengano rispettate le disposizioni del Piano di risanamento della qualità dell'aria inerente alla riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione;
- 10. In fase attuativa venga rivolta particolare attenzione a soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili; in relazione al contenimento dell'inquinamento atmosferico vengano adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle NTA del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria quali misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate all'art. 5 delle suddette norme e l'utilizzo di energie rinnovabili anche per l'illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa (cfr. DD. MM. 26/6/2015; D. Lgs. 192/2005; D. Lgs. 102/2014; L.R. n. 6/2008; ecc.);



- 11. In fase di esercizio, dovrà essere garantita una corretta gestione dei rifiuti anche mediante l'adozione di misure volte alla riduzione della produzione, nonché al recupero e riciclo degli stessi;
- 12. In fase di cantiere, la produzione dei rifiuti (demolizione, costruzione, scavo ecc.) dovrà essere gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente;
- 13. Preventivamente all'attuazione, dovrà essere accertato con gli enti competenti, mediante uno studio previsionale di impatto acustico, il rispetto della normativa sull'inquinamento acustico per quanto concerne il rumore generato dall'impianto industriale nell'area in esame;
- 14. Dovranno essere rispettati i limiti acustici differenziali nei casi di applicazione previsti dalla normativa vigente e quanto previsto dal DPCM 5 dicembre 1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici", ponendo particolare attenzione durante la fase di costruzione alle misure di mitigazione in fase di cantiere;
- 15. Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di rispetto dei nuovi edifici da eventuali elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003;
- 16. Dovranno essere attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall'Unione Europea per il gas radon;
- 17. Nell'esecuzione degli edifici vengano rispettati i requisiti igienici sanitari di cui al D.M. Sanità del 05.07.1975 e s.m.i.;
- 18. In relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art.4 co.2 lett. d) della L.R. n.6/2008 adottando idonee soluzioni che limitino i processi di degradazione del suolo; in particolare si raccomanda di assicurare la massima percentuale di permeabilità del suolo, evitando l'impermeabilizzazione attraverso l'uso di materiali e tipologie costruttive che consentano un elevato drenaggio per le aree di manovra e parcheggio;
- 19. Siano adottate tutte le misure di mitigazione in fase esecutiva e di esercizio contenute nel Rapporto Preliminare, relative ai possibili impatti, seppure limitati, sulle componenti ambientali ed indicati nei contributi SCA acquisiti;

TUTTO CIO' PREMESSO

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006 con le raccomandazioni ai sensi dell'art. 12 c.3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, indicate in premessa.

L'Istruttore
Arch. Barbara Conti
(firmato digitalmente)

il Responsabile del Procedimento *Dott. Simone Proietti*(firmato digitalmente)

il Dirigente Ing. Ilaria Scarso (firmato digitalmente)